

7.12.2016

A8-0344/312

Emendamento 312

Charles Goerens

a nome del gruppo ALDE

Relazione

Richard Corbett

Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo
2016/2114(REG)

A8-0344/2016

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 168 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 168 bis

Soglie

1. Ai fini del presente regolamento e salvo diversamente specificato, si intende per:

(a) "soglia bassa": un ventesimo dei deputati che compongono il Parlamento o un gruppo politico;

(b) "soglia media": un decimo dei deputati che compongono il Parlamento o un gruppo politico;

(c) "soglia alta": un quinto dei deputati che compongono il Parlamento o due gruppi politici;

2. Laddove, per determinare se una soglia applicabile è stata raggiunta, si renda necessaria la firma di un deputato, questa può essere scritta a mano o essere in formato elettronico, mediante ricorso al sistema di firma elettronica del Parlamento. Un deputato può ritirare la propria firma entro i termini applicabili, ma non può in seguito rinnovarla.

3. Laddove sia necessario il sostegno di un gruppo politico per raggiungere una soglia, il gruppo si pronuncia tramite il proprio presidente o una persona da questo debitamente designata a tal fine.

Allineamento orizzontale degli articoli e degli emendamenti in virtù delle nuove definizioni di soglie stabilite all'articolo 168 bis

A. Nei seguenti articoli o emendamenti agli stessi, la formulazione "un gruppo politico o almeno 40 deputati", in qualsiasi flessione grammaticale, è sostituita da "un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa", apportandovi le opportune modifiche grammaticali:

Articolo 69, paragrafo 1

Articolo 81, paragrafo 2

Articolo 105, paragrafo 6

Articolo 108, paragrafo 2

Articolo 123, paragrafo 2

Articolo 150, paragrafo 2

Articolo 150, paragrafo 3

Articolo 153, paragrafo 1

Articolo 169, paragrafo 1, comma 1

Articolo 170, paragrafo 4, comma 1

Articolo 176, paragrafo 1

Articolo 188, paragrafo 1, comma 1

Articolo 188, paragrafo 2

Articolo 189, paragrafo 1, comma 1

Articolo 190, paragrafo 1, comma 1

Articolo 190, paragrafo 4

Articolo 226, paragrafo 4

Articolo 231, paragrafo 4

Articolo 15, paragrafo 1, comma 1

Articolo 38, paragrafo 2

Articolo 38 bis, paragrafo 1 (nuovo)

Articolo 42, paragrafo 2, comma 1 bis (nuovo)

Articolo 59, paragrafo 1

*Articolo 59, paragrafo 1 bis, comma 1
(nuovo)*

*Articolo 59, paragrafo 1 ter, comma 4
(nuovo)*

*Articolo 59, paragrafo 1 ter, comma 5
(nuovo)*

Articolo 63, paragrafo 4

Articolo 67 bis, paragrafo 1 (nuovo)

Articolo 67 bis, paragrafo 2 (nuovo)

Articolo 67 bis, paragrafo 4 (nuovo)

Articolo 88, paragrafo 2

Articolo 105, paragrafo 4

Articolo 106, paragrafo 4 quater (nuovo)

Articolo 108, paragrafo 4

Articolo 113, paragrafo 4 bis (nuovo)

Articolo 118, paragrafo 5, comma 1

Articolo 121, paragrafo 3

Articolo 122, paragrafo 3

Articolo 122 bis, paragrafo 4 (nuovo)

Articolo 128, paragrafo 1, comma 1

Articolo 135, paragrafo 1

Articolo 135, paragrafo 2

Articolo 137, paragrafo 2, comma 3

Articolo 138, paragrafo 2, comma 3

Articolo 152, paragrafo 1

Articolo 154, paragrafo 1

Articolo 174, paragrafo 5

Articolo 174, paragrafo 6

Articolo 180, paragrafo 1

Articolo 187, paragrafo 1, comma 1

Allegato XVI, paragrafo 1 quater

*All'articolo 88, paragrafo 4, e all'articolo
113, paragrafo 4 bis, la formulazione
"almeno 40 deputati", in qualsiasi
flessione grammaticale, è sostituita da
"un gruppo politico o un numero di*

deputati pari almeno alla soglia bassa", apportandovi le opportune modifiche grammaticali.

B. All'articolo 50, paragrafo 1, e all'articolo 50, paragrafo 2, comma 1, la formulazione "almeno un decimo dei membri della commissione", in qualsiasi flessione grammaticale, è sostituita da "un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia media in commissione", apportandovi le opportune modifiche grammaticali.

All'articolo 73 bis, paragrafo 2, e all'articolo 150, paragrafo 1, comma 2, la formulazione "gruppi politici o singoli deputati, per un totale di almeno un decimo dei deputati al Parlamento", in qualsiasi flessione grammaticale, è sostituita da "un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia media", apportandovi le opportune modifiche grammaticali.

All'articolo 210 bis, paragrafo 4, la formulazione "tre membri della commissione", è sostituita da "un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia media in commissione", apportandovi le opportune modifiche grammaticali.

C. All'articolo 15, paragrafo 1, la formulazione "almeno un quinto dei deputati che compongono il Parlamento" è sostituita da "due gruppi politici o un numero di deputati pari almeno alla soglia alta", apportandovi le opportune modifiche grammaticali.

All'articolo 182, paragrafo 2, e all'articolo 180 bis, paragrafo 2, la formulazione "almeno un quinto dei deputati che compongono il Parlamento" è sostituita da "due gruppi politici o un numero di deputati pari almeno alla soglia alta", apportandovi le opportune modifiche grammaticali.

All'articolo 191, comma 1, la

formulazione "di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati" è sostituita da "di due gruppi politici o di un numero di deputati pari almeno alla soglia alta", apportandovi le opportune modifiche grammaticali.

All'articolo 204, paragrafo 2, comma 1, e all'articolo 208, paragrafo 2, la formulazione "un sesto dei membri della commissione" o "un sesto dei suoi componenti", in qualsiasi flessione grammaticale, è sostituita da "due gruppi politici o un numero di deputati pari almeno alla soglia alta in commissione", apportandovi le opportune modifiche grammaticali.

All'articolo 208, paragrafo 3, e all'articolo 215, paragrafo 7, la formulazione "un quarto dei membri della commissione" è sostituita da "due gruppi politici o un numero di deputati pari almeno alla soglia alta in commissione", apportandovi le opportune modifiche grammaticali.

D. Questo allineamento orizzontale delle soglie non pregiudica l'adozione, il rigetto o la modifica degli articoli ed emendamenti sopraelencati su aspetti diversi dalle soglie.

Or. en